

## **SCADENZA DEL VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE PER IL PERIODO DI IMPOSTA IN CORSO.**

Il prossimo 2 dicembre 2019, come già indicato nella nostra circolare n. 205/2019 con lo scadenziario contenente gli adempimenti fiscali del mese di novembre 2019, è l'ultimo giorno utile per il versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell'Irap dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Con l'introduzione del D.L. 124/2019, con riferimento all'articolo 58, è stato disposto un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (Irpef, Ires e Irap) con il metodo storico con effetto già dal versamento dei secondi acconti di imposta per il periodo in corso al 31 dicembre 2019. Il metodo storico avverrà mediante il versamento già effettuato della prima rata di acconto nella misura del 40% e della seconda rata di acconto nella misura del 50%, (ovvero mediante l'unico versamento nella misura del 90% quando il primo acconto non era dovuto).

La nuova disposizione normativa non interessa tutti i contribuenti bensì solamente:

- a) i contribuenti che esercitano attività economiche, in forma di impresa o di lavoro autonomo, per le quali sono stati approvati gli Isa, prescindendo dal fatto che gli Isa siano o meno applicati (con esclusione dei soli contribuenti che presentano la causa di esclusione "3" in quanto dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro);
- b) i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir a società, associazioni e imprese che rientrano nel punto a).

A seguito della pubblicazione della risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019 è stato chiarito l'ambito soggettivo dei contribuenti e l'ambito oggettivo delle imposte per i quali è possibile rimodulare gli acconti dovuti.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, purchè i contribuenti esercitino attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, vi rientrano anche:

- i contribuenti in regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, comma da 54 a 89, L. 190/2014;
- i contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ai sensi dell'articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011 convertito nella L. 111/2011;
- i contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari;
- i contribuenti che ricadono in cause di esclusione dagli Isa diverse dalla 3.

Quanto all'ambito oggettivo, la rimodulazione del versamento degli acconti è applicabile, oltre che all'Irpef, all'Ires e all'Irap dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, anche:

- all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
- alla cedolare secca sul canone di locazione, all'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) o sul valore delle attività finanziarie (Ivafe).

Per ulteriori informazioni: SERVIZIO FISCALE  
Tel. 059-894811 – [c.zamparelli@confapiemilia.it](mailto:c.zamparelli@confapiemilia.it)

Dott. Stefano Bianchi  
Direttore  
Confapi Emilia

